

Avv. Margherita Musicco
Patrocinante in Cassazione
Via Monte Grappa n. 2 – 76125 TRANI (BT)
margherita.musicco@pec.ordineavvocatitrani.it

TRIBUNALE DI TRANI
RICORSO PER L'OMOLOGA
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI
EX ART. 67 CCII
CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE EX ART. 70 C. 4
DELLA PROCEDURA ESECUTIVA R.G.E. 136/2024
ASTA FISSATA PER IL 12/11/2025

Nell'interesse e per conto dei Sig.ra:

- QUARANTA ROBERTA nata a Bisceglie il 11/03/1968, (CF:QRNRRT68C51A883Y) e residente in Trani alla VIA GRAMISCI, 52/B;

residente in Trani alla via Gramsci n. 52/B, rappresentata e difesa in seno al presente giudizio dall'Avv. Margherita Musicco, MSCMGH76C67L328J, margherita.musicco@pec.ordineavvocatitrani.it, del foro di Trani, come da procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio Legale, sito in Trani (BT) alla Via E. De Nicola 95.

Tutte le comunicazioni riguardanti il presente procedimento potranno essere comunicate all'indirizzo e-mail pec margherita.musicco@pec.ordineavvocatitrani.it, nel rispetto delle attuali disposizioni in vigore ed in ottemperanza della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

RICORRENTE

o0o

PREMESSO CHE:

La famiglia della odierna ricorrente è così composta:

- 1) Sig.ra QUARANTA ROBERTA nata a Bisceglie il 11/03/1968, (CF:QRNRRT68C51A883Y) e residente in Trani alla VIA GRAMISCI, 52/B;

- Ricorrente -

Ed inoltre:

collocate presso la madre e quindi residenti alla via Gramsci n. 52/C.

di cui Federica minorenni, entrambe studentesse.

La signora Quaranta, risulta essere inoltre coniugata, oggi in fase di separazione, con il sig. Di

La signora Quaranta, odierna istante, depositava presso l'Organismo territorialmente competente, il ricorso di ristrutturazione dei debiti chiedendo l'applicazione delle misure protettive, al fine di salvare l'abitazione ove tutta la famiglia risiedeva.

L'asta è già fissata per il 25/02/2025 .

- 1) Al predetto Organismo, venivano narrate le cause determinanti il sovraindebitamento della ricorrente, certamente riconducibile alla storia lavorativa del coniuge, sig. Di Gaetano Giuseppe;.
- 2) L'evento che ha determinato il definitivo e non superabile squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte di parti ricorrenti, la mancanza di un lavoro del signor Di Gaetano Giuseppe che non produce reddito da diversi anni e tale condizione viene documentalmente provato anche attraverso la produzione della dichiarazione dei redditi congiunta, da cui si evince che il sig. Di Gaetano Giuseppe non produce alcun reddito quanto meno negli ultimi tre anni ([All. 1](#)). Tale precarietà lavorativa del Di Gaetano ha portato, oltre alla situazione di sovraindebitamento, anche alla decisione di separazione dei coniugi, prima udienza già fissata per il 15/04/2026 ([all. 2 ricorso](#) per la separazione e decreto udienza), che ha peggiorato la condizione economica della famiglia.
- 3) Ad oggi la famiglia sopravvive con il reddito prodotto dalla sig.ra Quaranta Roberta, debitrice ricorrente, che lavora full time e a tempo indeterminato, presso Magnisi Michele s.r.l., come impiegata semplice, con una retribuzione mensile di circa 1.700,00, oltre gli assegni unici percepiti, per un totale di circa 2.000,00 euro mensili (all. 3).
- 4) Nell'accordo di separazione è inoltre previsto che il sig. Di Gaetano debba versare in favore delle figlie, e per esse alla sig.ra Quaranta, euro 360,00 mensili, ovvero 180,00 euro al mese

per ogni figlia.

- 5) **Per quanto concerne le cause del sovraindebitamento e sulla diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni ci si riporta integralmente alla relazione allegata del gestore nominato,** seppur si ritiene di dover sottolineare che a generare lo stato di squilibrio economico in cui la signora oggi si trova, è' stato un evento esterno , in particolare la perdita del lavoro del *pater familias*.

Le posizioni debitorie della ricorrente sono le seguenti:

Rileva evidenziare che i coniugi hanno regolarmente pagato il piano di ammortamento previsto nel contratto di mutuo sino al 2019 come si rileva dalla CR.

Non è possibile verificare il corretto adempimento del contratto di mutuo, atteso che manca il piano di ammortamento del sotteso contratto.

Tuttavia sino al 2019 si ritrovano in CR tracce di pagamento della rate.



Cointestazione: 3780191868

DATA DI RIFERIMENTO: febbraio 2019
 Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 05/04/2019

Intermediario: ISP OBG S.R.L.

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA	TRANI	OLTRE CINQUE ANNI	OLTRE 1 ANNO	EURO E VALUTE NAZIONI ALI DEI PAESI UME	OPERAZIONI DIVERSE DA IMPORT E EXPORT	RISCHI A SCAD. DIVERSI DAI CODICI (22,23,24,25,26, 28)	RAPPORTI NON CONTESTATI - CREDITI DIVERSI DA SCADUTI E SCONFINANTI	IPOTECA INTERNA	0	157.309	157.309	159.966	0	159.966

DATA DI RIFERIMENTO: gennaio 2019
 Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 04/03/2019

Intermediario: ISP OBG S.R.L.

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA	TRANI	OLTRE CINQUE ANNI	OLTRE 1 ANNO	EURO E VALUTE NAZIONI ALI DEI PAESI UME	OPERAZIONI DIVERSE DA IMPORT E EXPORT	RISCHI A SCAD. DIVERSI DAI CODICI (22,23,24,25,26, 28)	RAPPORTI NON CONTESTATI - CREDITI DIVERSI DA SCADUTI E SCONFINANTI	IPOTECA INTERNA	0	157.793	157.793	159.564	0	159.564

SITUAZIONE DEBITORIA.

Di seguito la posizione debitoria.

CREDITORE	Privilegiato	Chirografario	TOTALE
ORGANA IPOTECARIO	<u>190.805,78</u>		
ADER	<u>1.094,92</u>	<u>1.859,01</u>	

Avv. Margherita Musicco
Patrocinante in Cassazione
Via Monte Grappa n. 2 – 76125 TRANI (BT)
margherita.musicco@pec.ordineavvocatitrani.it

ORGANA FIDEIUSSIONE (ex Intesa San Paolo)		<u>43.000,00</u>	
TOTALE	191.900,70	44.859,010	236.759,71

Il piano predisposto dal ricorrente prevede la falcidia parziale dei crediti privilegiati e la suddivisione in classi omogenee degli altri creditori.

Per la proposta del piano ci si riporta integralmente alla relazione del gestore nominato, chiedendo che venga sospesa la procedura esecutiva pendente, data della vendita già fissata per il 25/02/20026.

o0o

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Quaranta Roberta, come rappresentata e difesa

CHIEDE

All'Ill.mo Giudice che verrà delegato:

1. di disporre, ex art. 70 CCII, con decreto, la pubblicazione della presente proposta;
2. **di Suspendere**, ex art. 70, c.4, CCII, la procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Trani, **rubricata al n. RGE 46/2025, prossima asta fissata per il 25/02/2026;**
3. **Di disporre l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura.**

Si precisa inoltre che l'immobile presenta 3 iscrizioni ipotecarie per debiti del sig. di Gaetano, iscrizioni che, previa acquisizione del parere del giudice, dovranno essere cancellate.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

- 1) Procura;
- 2) Avviso di vendita.

Trani, 22/01/2026

Avv. Margherita Musicco



TRIBUNALE DI TRANI
RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO
CONNESSA AL RICORSO PER L'APERTURA DELLA PROCEDURA
DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
CON RICHIESTA DELLE MISURE PROTETTIVE
PROCEDURA ESECUTIVA RGE 136/2024
ASTA 25 FEBBARIO

Il sottoscritto Avvocato Baldino Filomena, nata a CORATO il 12/01/1976, (C.F. BLDFMN76A52C983W), con studio in TRANI (BT) in C.so Vittorio Emanuele, 87, telefono/fax 0883953513, pec: filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it, iscritta all'Albo degli avvocati di Trani (BT) al n. 3244, ed altresì iscritta nell'albo dei gestori della crisi tenuta presso il Ministero, veniva nominatoⁱ **dall'O.C.C. A.P.S. PRESIDIO DEBITORES SEGRETARIATO SOCIALE**, sede legale presso il Comune di Corato, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da:

➤ Sig.ra QUARANTA ROBERTA nata a Bisceglie il 11/03/1968, (CF:QRNRRT68C51A883Y) e residente in Trani alla VIA GRAMISCI, 52/B;

Il sottoscritto Avvocato, come gestore nominato con provvedimento del 22/02/2024, in relazione alla nomina per l'incarico de quo,

DICHIARA E ATTESTA PRELIMINARMENTE:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- non essere legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione,

anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore;
- non essere legato al Debitore o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del Debitore.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, e cioè la ricorrente:

- a) risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) è consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- f) non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- g) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Lo scopo del presente incarico è quello di:

1. predisporre una relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulato dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:

- a) indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dai Debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esporre le ragioni dell'incapacità dei Debitori di adempiere alle obbligazioni assunte;
- c) fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
- d) fornire una presunta indicazione dei costi connessi alla procedura;
- e) fornire un'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.

2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati.

3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano.

Al fine di facilitare, all'Organo Giudicante, la lettura della seguente relazione, si riporta di seguito un sommario con indicazione degli argomenti trattati e delle relative pagine.

Altresì si inseriranno, nel corpo della relazione, collegamenti ipertestuali dei documenti richiamati ed allegati al fascicolo di parte, al fine di agevolare anche la lettura e la visione degli stessi all'Ill.mo G.D..

1	Informazioni circa la situazione familiare e lavorativa dei ricorrenti.....	4
2	Esposizione della situazione dei debitori e le cause del sovraindebitamento.....	5
2.1	Cause del sovraindebitamento. La storia.....	6
3.	SITUAZIONE DEBITORIA.....	11
4.	Valutazione della responsabilità degli istituti di credito ex art. 68 CCII.....	13
5.	Spese medie mensili.....	14
6.	Proposta di piano.....	15
7.	Vantaggi del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria.....	19
8.	Conclusioni.....	21

1 Informazioni circa la situazione familiare e lavorativa dei ricorrenti.

La famiglia degli odierni ricorrenti è così composta ([all. 2ⁱⁱ](#) certificato di residenza e di famiglia):

- ✓ Quaranta Roberta nata a Bisceglie il 11/03/1968, (CF:QRNRRT68C51A883Y);

- debitore ricorrente –

-figlia-

Tutti residenti in Trani, alla Via Antonio Gramsci N. 52, in una abitazione in comproprietà dei due coniugi, nella misura pari al 50% ad ognuno, immobile oggi in asta, nella procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Trani recante n. R.G. 46/2025, **asta già fissata per il 25 febbraio p.v..**

Parte ricorrente risulta essere coniugata con il sig. Di Gaetano Giuseppe, nato in TRANI il 13/09/1970 (C.F. DGTGPP70P13L328O), tuttavia la stessa **precisa che tra i coniugi vi è una separazione in corso, prima udienza di separazione già fissata per il 15/04/2026** ([all. 3 ricorso](#) per la separazione e decreto udienza)ⁱⁱⁱ.

Il sig. Di Gaetano risulta di fatto convivere con il fratello e con la mamma, ovvero con il sig. Di Gaetano Antonio e con la sig.ra Biancolillo Vincenza, come dimostra l'allegata documentazione ([all. 4 certificato di residenza^{iv}](#)).

La madre ed il fratello, per quanto rileva evidenziare in codesta procedura, non risultano essere proprietari di alcunché ([all. 5](#))^v, e dichiarano di convivere in una abitazione condotta in locazione.

Di contro il sig. di Gaetano Giuseppe, coniuge dell'odierno ricorrente, risulta essere proprietario, nella misura pari al 50%, con la stessa ricorrente, dell'unico bene immobile di loro esclusiva proprietà ed oggi in asta in conseguenza dei debiti accumulati negli anni dai coniugi e riconducibili esclusivamente all'attività lavorativa ed imprenditoriale del sig. Di Gaetano Giuseppe, come di seguito verrà meglio narrato ([all. 6](#))^{vi}.

Il sig. Di Gaetano Giuseppe non produce redditi da diversi anni, e quanto dagli stessi dichiarato viene anche documentalmente provato attraverso la produzione della dichiarazione dei redditi congiunta, scaricata anche autonomamente dalla scrivente accedendo al cassetto fiscale dei coniugi oltre che essere stata trasmessi dagli stessi.

Dal cassetto fiscale è emerso che il sig. Di Gaetano Giuseppe non produce reddito dal 2020, ovvero dopo essere stato collocato in cassa integrazione in conseguenza della grave pandemia diffusa ([All. 7 dichiarazione dei redditi](#)^{vii}; [all. 8 estratto conto contributivo](#))^{viii}

Ad oggi la famiglia sopravvive con il reddito prodotto dalla sig.ra Quaranta Roberta, debitrice ricorrente, che lavora come impiegata full time, a tempo indeterminato, presso Matretribuzione mensile di circa 1.700,00 ([all. 9](#))^{ix}.

La ricorrente percepisce inoltre gli assegni unici in favore delle figlie, per un totale di circa 2.000,00 euro mensili ([all. 10](#))^x.

Nell'accordo di separazione è stato inoltre previsto, in favore delle figlie, e per esse alla sig.ra Quaranta, euro 360,00 mensili, ovvero 180,00 euro al mese per ogni figlia, oltre gli extra al 50% (cfr. all. 3).

Quindi la sig.ra Quaranta può contare oggi su una entrata mensile di circa 2.300,00 euro. La precarietà lavorativa del padre famiglia, oltre ad aver determinato il sovraindebitamento degli odierni ricorrenti, è stata anche la causa determinante la rottura del rapporto coniugale.

2 Esposizione della situazione debitoria e le cause del sovraindebitamento.

Sono state fornite, dalla debitrice, le informazioni necessarie per redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere, all'Organo Giudicante, di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Di seguito dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento della debitrice e l'evoluzione storica dello stesso.

2.1 Cause del sovraindebitamento. La storia

In via del tutto preliminare, e prima di entrare nel merito del ricorso, è opportuno evidenziare, all'Ill.mo Giudice che verrà Delegato, che la causa del sovraindebitamento dei coniugi è certamente riconducibile alla storia lavorativa del padre famiglia, sig. Di Gaetano Giuseppe, il quale ha svolto attività imprenditoriale dal 2009 al 2018, titolare della ditta **GREEN TRADE LOGISTICA DI GAETANO GIUSEPPE**, impresa individuale, registrata con partita Iva 06929720727, impresa ormai cessata sin dal 2018 ([all. 11 estratto conto contributivo](#)^{xi}; [all. 12 visura PARTITA IVA](#)^{xii}).

Il sig. Di Gaetano Giuseppe, aveva una agenzia di trasporti internazionali, ed ha lavorato, per diversi anni, producendo un reddito appena sufficiente a mantenere dignitosamente la famiglia.

Il reddito più alto della sua impresa si registra nel 2010, anno in cui l'azienda registra un reddito complessivo per euro 64.652,00 ([all. 13 redditi 2010](#))^{xiii}.

Negli anni a seguire il reddito si è ridotto notevolmente, sino ad indurre il sig. Di Gaetano, titolare dell'omonima ditta, a cessare l'attività, impresa di fatto poi cessata nel 2018 ([cfr. all. 12](#)).

La signora Quaranta Roberta ha sempre collaborato con il ménage familiare apportando risorse economiche, come si riscontra correttamente da una analisi puntuale del suo estratto conto contributivo INPS ([all. 14](#))^{xiv}.

Dal 2011 al 2018, riferiscono i coniugi e viene riscontrato anche dal su citato documento, veniva inquadrata come coadiutore dell'impresa familiare, impegnata a tempo pieno nell'attività unitamente al marito quale titolare dell'impresa.

Facendo ora un passo indietro, al fine di narrare, con la dovuta precisione, la successione degli eventi storici occorsi, si evidenzia che i sigg.ri Quaranta/di Gaetano, si sposavano nel 2000.

Nel 2007 nasceva la prima figlia.

Dopo soli due anni, quindi nel 2009, nasceva la secondogenita.

Considerando l'andamento, apparentemente positivo, dell'attività imprenditoriale del marito, che ripeto del 2010 registrava un utile netto di circa 64.000,00 euro, i coniugi nel 2012

decidevano di acquistare l'immobile ove poi fissavano la residenza familiare, immobile purtroppo oggi in asta.

Sicché nel 2012 i coniugi firmavano il preliminare di vendita, non trascritto sui pubblici registri, ed a settembre del 2013 acquistavano definitivamente l'immobile alla corrispondente cifra pari ad euro 232.000,00, sottoscrivendo il mutuo con Banco di Napoli ([ALL. 15](#))^{xv}.

La rata mensile di ammortamento del mutuo, all'atto della sottoscrizione del contratto, era di circa 800,00 euro.

Essendo il mutuo a tasso variabile, al contratto di mutuo, non veniva allegato alcun piano di ammortamento, quindi questa puntuale verifica, da parte dello scrivente gestore, non è stata possibile.

L'immobile in parola, con relativa pertinenza, risulta essere cointestato nella misura pari al 50% in capo a ciascun coniuge, come innanzi già detto, e presenta diversi vincoli ipotecari, oltre all'ipoteca del mutuo, di primo grado.

Le formalità pregiudizievoli trascritte contro l'immobile sono:

- 1) **11/09/2013** ipoteca volontaria a favore del Banco di Napoli per il mutuo fondiario (contro entrambi);
- 2) **09/08/2019** ipoteca giudiziale per D.I. n. 3271/2019 cont
favore di A **solo contro il sig. di Gaetano);**
- 3) **16/09/2019** ipoteca giudiziale per D.I. n. 3271/2019
lo contro il sig. di Gaetano);
- 4) **13/08/2020** fondo patrimoniale
- 5) **17/07/2023** ipoteca per atto amministrativo Agenzia Entrate-Riscossione **(solo contro il**
- 6) **28/03/2025** pignoramento immobiliare (contro entrambi i coniugi avviato dall'istituto di credito).

Evidenziato quanto innanzi è opportuno evidenziare che, in relazione a quanto innanzi detto, l'immobile in parola non risulta essere capiente nemmeno per il creditore che ha su di esso l'ipoteca di primo grado.

Inoltre rileva evidenziare che l'immobile in parola non è disponibile per la procedura concorsuale atteso sull'immobile veniva trascritto un fondo patrimoniale non più revocabile attraverso la procedura concorsuale, quindi eventualmente dal liquidatore che

potrebbe essere nominato in una non auspicata liquidazione controllata, atteso che il quinquennio per la revocatoria è già trascorso.

Ciò, tuttavia, non impedisce la sig.ra Quaranta di accedere alla procedura e mettere a disposizione del ceto creditorio, quanto essi ricaverebbero da una alternativa liquidatoria.

Precisato quanto innanzi e continuando a narrare i fatti che hanno determinato lo shock esogeno che ha poi portato i coniugi alla stato di definitivo squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, si evidenzia che ricostruendo l'andamento economico patrimoniale della ricorrente, si conferma quando dagli stessi affermato, ovvero che per i primi anni i coniugi sono riusciti a pagare con puntualità e precisione le rate del mutuo, e questo sino al 2019, ma dopo i primi anni, la drastica riduzione del reddito dell'intero nucleo familiare, nonché la perdita del lavoro del padre famiglia, tutti questi eventi, imprevedibile ed imprevisti, soprattutto la grave pandemia, non gli ha più consentito di pagare alcunché, indicendoli infine, nel 2022, a decadere dal piano di ammortamento del mutuo, arrivando oggi all'esecuzione sull'immobile stesso.

La vicenda innanzi narrata, invero, non riguarda solo l'odierno ricorrente, bensì nel post-Covid risulta essere questo, la decadenza del beneficio del termine e le case in asta, un problema oggi sin troppo ricorrente.

Nel periodo della grave pandemia, infatti, quindi nel 2020, veniva approvato un decreto che consentiva ai consumatori, e non solo ad essi, di sospendere le rate del mutuo, e non decadere dal mutuo per assenza di reddito. Purtroppo però non tutti hanno ripreso, da allora, regolarmente il lavoro, soprattutto chi non ha più una giovane età e risulta di difficile collocazione lavorativa come è oggi il caso del sig. di Gaetano che dopo una lunga parentesi come piccolo imprenditore, ha avviato rapporti di dipendenza con altre aziende.

Per altro rileva precisa che l'attività svolta dal marito della signora, di agenzia di intermediazione per trasporti di import ed export di vario genere, è un lavoro molto particolare.

La peculiarità che caratterizza quel tipo di attività risiede nella circostanza che ogni anno il titolare dell'azienda depositasse (come anche ancora oggi accade), presso l'agenzia delle entrate, una dichiarazione d'intento IVA, ovvero una dichiarazione trasmessa all'Ente, che consentiva all'azienda di vendere servizi internazionali senza pagare l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) entro i limiti del proprio "plafond" disponibile dichiarato all'Ente.

L'esportatore abituale dunque, doveva compilare, ed inviare telematicamente, un apposito modello all'Agenzia delle Entrate, e l'ente poi, a seguito di questa trasmissione di una dichiarazione di intento, così si chiama in gergo, rilascia una ricevuta con un numero di protocollo. Il fornitore poi, in questo caso, la ditta di spedizioni del sig. di Gaetano, aveva l'obbligo di verificare la validità della dichiarazione di intento nel proprio cassetto fiscale e indicare il numero di protocollo nella fattura emessa in regime di non imponibilità IVA.

Ma su questa norma ci sono sempre stati grossi dubbi di interpretazione e di applicazione.

Di fatto sono state sottoposte, all'Agenzia della Entrate, diverse interrogazioni da parte di diversi operatori - richieste di consulenza applicativa nello specifico – interpretazioni dell'Ente che poi sono diventate circolari applicative di Agenzia Entrate.

Tra le tante ricordo la circolare n. 20/2018, che interpreta, in maniera autentica, l'art. 8, primo comma, lettera c) del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero l'interpretazione dell'articolo che permette, ai soggetti che rivestono i requisiti per essere considerati "esportatori abituali", di effettuare acquisiti senza applicazione dell'imposta, laddove presentano, al fornitore, apposita dichiarazione d'intento. Nel caso specifico il dubbio riguardava i casi in cui l'esportatore abituale inviava regolare dichiarazione d'intento al fornitore, riferibile ad un numero indeterminato di operazioni (fino a concorrenza dell'importo ivi indicato) e poi, invece, il fornitore, per tutte le operazioni poste in essere da un certo momento in avanti, o limitatamente ad alcune di esse, emetteva fattura con IVA, con il consenso del cliente.

In molti casi sono state irrogate, da agenzia delle Entrate, pesanti sanzioni contro questi "esportatori abituali", e questo è quanto accaduto anche al sig. Di Gaetano, coniuge dell'odierna ricorrente.

Il sig. Di Gaetano infatti, destinatario di una sanzione in particolare nel 2017¹, a causa della non corretta trasmissione/applicazione della dichiarazione di intenti, entrava da quell'anno in un circolo vizioso da cui non riusciva più a venire fuori, considerando che era impossibile per pagare la sanzione soprattutto in considerazione della circostanza che i margini degli utili d'impresa, negli anni immediatamente successivi al 2012, come innanzi già detto, si riducevano in maniera esponenziale, ed inverteva la rotta, non faceva fatica a pare le tasse d'esercizio, e questo induceva il sig. I a cessare l'attività nel 2018.

¹ [Dichiarazione di intento 2017: cosa cambia dal 01.03.2017](#)

Questo è stato il punto di non ritorno della famiglia, che destabilizzava il già precario equilibrio economico della stessa, e che portava inoltre il padre famiglia al tracollo della sua attività. Questo è stato il motivo determinante lo squilibrio economico sopraggiunto nella famiglia, e che ha determinato anche la crisi coniugale tra i coniugi.

Il padre di famiglia, s _____ ha lavorato ancora solo due anni dopo la chiusura della sua impresa.

Tuttavia, a marzo del 2020, quindi con la diffusione della pandemia Covid, il sig. Di Gaetano perdeva definitivamente il lavoro.

Non ha potuto nemmeno usufruire della disoccupazione in seguito alla perdita del lavoro, e questo in quanto non aveva maturato nemmeno i requisiti minimi per chiedere il predetto beneficio.

Dalla Pandemia Covid, il sig. di _____ ato più in grado di trovare una collocazione lavorativa.

Dal 2020 di fatto, tutta la famiglia sopravvive grazie all'occupazione della sig.ra Quaranta, assunta a tempo pieno e con contratto a tempo determinato, per la società _____ ed una busta paga di circa 1.700,00 come innanzi già detto.

Oggi la sig.ra Quaranta vorrebbe rinegoziare il mutuo, ma essendo decaduta dal contratto dovrebbe saldare tutto l'indebitto in una unica soluzione, cosa oggettivamente impossibile per le ricorse economiche a disposizione della stessa.

Rileva inoltre evidenziare che i coniugi hanno regolarmente pagato il piano di ammortamento previsto nel contratto di mutuo sino al 2019 come si rileva dalla CR.

Non è possibile verificare il corretto adempimento del contratto di mutuo, atteso che manca il piano di ammortamento del sotteso contratto come innanzi già detto.

Tuttavia sino al 2019 si ritrovano in CR tracce di pagamento della rate ([all. 16 CR](#))^{xvi}.

DATA DI RIFERIMENTO: febbraio 2019
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 05/04/2019

Intermediario: ISP OBG S.R.L.

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divise	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA	TRANI	OLTRE CINQUE ANNI	OLTRE 1 ANNO	EURO E VALUTE NAZIONALI DEI PAESI UME	OPERAZIONI DIVERSE DA IMPORT E EXPORT	RISCHI A SCAD. DIVERSI DAI CODICI (22,23,24,25,26,28)	RAPPORTI NON CONTESTATI - CREDITI DIVERSI DA SCADUTI E SCONFINANTI	IPOTECA INTERNA	0	157.309	157.309	159.966	0	159.966

DATA DI RIFERIMENTO: gennaio 2019
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 04/03/2019

Intermediario: ISP OBG S.R.L.

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divise	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA	TRANI	OLTRE CINQUE ANNI	OLTRE 1 ANNO	EURO E VALUTE NAZIONALI DEI PAESI UME	OPERAZIONI DIVERSE DA IMPORT E EXPORT	RISCHI A SCAD. DIVERSI DAI CODICI (22,23,24,25,26,28)	RAPPORTI NON CONTESTATI - CREDITI DIVERSI DA SCADUTI E SCONFINANTI	IPOTECA INTERNA	0	157.793	157.793	159.564	0	159.564

3.SITUAZIONE DEBITORIA

La sig.ra Quaranta, bisogna evidenziarlo, non ha fatto accesso al credito in maniera sconsiderata e, di fatto, dalle certificazioni del credito richieste, risulta debitrice personalmente solo nei confronti della Intesa San Paolo, oggi Organa SPV S.r.l., per il mutuo bancario.

Risulta inoltre essere debitrice sempre con Organa, cessionaria di Intesa San Paolo per una garanzia concessa alla ditta del di lei ex coniuge, G 1-seppe.

Risultano inoltre, in capo alla signora e pochi altri debiti che di seguito, in tabella, vengono meglio indicati

Di seguito la posizione debitoria.

NOTE	CREDITORE	Privilegiato	Chirografario	TOTALE
1	ORGANA IPOTECARIO	190.805,78		
2	ADER	1.094,92	1.859,01	
3	Organa Fideiussione (ex Intesa San Paolo)		43.000,00	
	TOTALE	191.900,70	44.859,01	236.759,71

NOTE

3) **ORGANA Fideiussione**: relativamente alla posizione legata alle fideiussioni sottoscritte dalla sig.ra, evidenzio che si rilevano delle incongruenze tra quanto dichiarato dal creditore e quanto riportato dalla CR. Quest'ultima, infatti, riporta valori nettamente

inferiori rispetto a quelli certificati ed indicati in tabella. Bisogna inoltre evidenziare che il creditore non ha trasmesso, alla scrivente, documentazione completa, nella fattispecie atti interruttivi della prescrizione, elemento che sarebbe stato obbligatorio laddove la procedura avviata fosse stata la liquidazione.

La fideiussione, rileva evidenziare, risale al 2014.

Rispetto ai creditori ritrovati nella centrale rischi e nella CRIF, omettevano di riscontrare:

- BNL, credito presumibilmente ceduto a Marte;
- COFIDIS.

Essendo tuttavia presenti, questi istituti di credito, in parte nella centrale rischi, e COFIDIS invece nella [CRIF](#), quest'ultima solo come affidamento revolving, presumibilmente mai utilizzato dalla signora, si ritiene doveroso inserire, i sopra menzionati creditori, nel piano di consolidamento debiti seppur come riserva, ciò quanto meno al fine di evitare che un domani possano emergere debiti oggi non certificati, ma tuttavia ancora pendenti.

Mentre riscontravano con una certificazione negativa i seguenti istituti di credito:

- BPPB;
- CREDITO EMILIANO.

Nel riscontro non parlavano nemmeno di cessioni già avvenute.

A crediti inseriti in tabella ci sono da aggiungere, sempre a titolo di fondo di riserva, i crediti sorti all'interno della procedura esecutiva, ovvero:

- euro 5.000,00 credito prededucibile ex art. 2770 c.c. per il delegato alla vendita/custode;
- euro 1.500,00 perito prededucibile ex art. 2770 c.c.;
- euro 3.000,00 spese prededucibili ex art. 2770 c.c.

ed ancora:

- euro 14.647,12, presumibile compenso liquidabile dal G.D. per l'Organismo prededucibile ex art. 6 CCII. Nessun acconto versato seppur previsto nell'accettazione del preventivo (dell'accantonamento del compenso prededucibile dell'OCC, si dirà in seguito);
- euro 3.000,00 tutto compreso per il difensore della parte, avv. Musicco Margherita.

Per un totale generale pari ad euro 254.406,83

4. Valutazione della responsabilità degli istituti di credito ex art. 68 CCII

L'unico creditore della sig.ra è l'istituto di credito Banco di Napoli che concedeva, nel 2013, un mutuo a tasso variabile, intestato a entrambi i coniugi, con una rata iniziale pari ad euro 800,00.

L'immobile veniva acquistato a settembre del 2013.

Alla stregua di tanto prudentemente bisogna valutare il modello unico/dichiarazione dei redditi del 2012 atteso che le dichiarazioni dei redditi del 2013, per i redditi prodotti nel 2012, vengono depositate solo ad ottobre dell'anno successivo.

Di seguito la tabella dei redditi dei coniugi.

ANNO	REDDITO LUI	REDDITO LEI
Unico 2012	33.513,00	8.378,00
Unico 2013	25.179,00	6.247,00
Unico 2014	32.568,00	14.008,00
unico 2015	25.899,00	11.090,00

La rata era sostenibile quando essi sottoscrivevano il mutuo.

Esempio di simulazione del "merito creditizio"		
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 2.417,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2013	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 479,16	
link utile Assegno Sociale: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)		
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	4	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	2,46	
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)		
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 1.178,73
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscriz	€ 800,00	
Residuo reddito disponibile mensile	(A - B - C)	€ 438,27

Tuttavia i redditi dei coniugi negli anni diminuivano e, ciò che non potevano certamente prevedere i coniugi, era la grave pandemia che di fatto ha poi bloccato ogni attività lavorativa. Il sig. Di Gaetano, in particolare, registra l'ultima attività lavorativa nel 2020, ovvero una breve parentesi lavorativa come dipendente di un'azienda, dopo aver cessato la sua impresa nel 2018.

Dal 2020 e sino ad oggi, il coniuge della ricorrente non ha più trovato una occupazione.

5. Spese medie mensili

Prima di esporre la proposta di piano, è essenziale verificare le spese necessarie alla ricorrente, per sopravvivere, o quanto meno è importante verificare l'importo da riservare in favore della ricorrente al fine di mantenere un dignitoso tenore di vita con le sue due figlie.

Le spese che la ricorrente dichiara di dover sostenere mensilmente, al fine di calcolare una proposta di piano sostenibile, vengono così di seguito individuate.

Spese per il sostentamento famiglia	mensili
Tasse e tributi locali	97,00
Alimenti	550,00
Energia elettrica, gas e condominio	150,00
Oneri condominiali	33,00
Spese telefoniche	50,00

Automezzi (carburante, bollo, assicurazione manutenzione)	531,00
Abbigliamento	100,00
spese scolastiche libri e quaderni per due figlie	133,00
TOTALE	1644,00

6. Proposta di piano

Come innanzi già detto, parte ricorrente oggi può contare su un reddito mensile di circa 1.700,00 euro, derivante dalla retribuzione percepita come segretaria assunta presso Magnisi Michele s.r.l., oltre 410,00 circa di assegno unico INPS, ed euro 380,00 a titolo di mantenimento riconosciuto dal coniuge in favore delle figlie.

Tutto per un gran totale pari ad euro 2.490,00.

A tutto si aggiunga che, nella procedura che oggi ci occupa interviene il cognato della ricorrente, sig. di _____ a sottoscritto una dichiarazione di impegno, allegata alla seguente proposta di piano, sig. di _____ inoltre questa relazione a conferma del suo impegno per la sostenibilità della rata proposta [\(all. 17\)](#)^{xvii}.

Il sig. di Gaetano Antonio, è dipendente a tempo indeterminato della Savino con una busta paga di circa 1.200,00 euro. Vive con la madre, titolare di pensione di vecchiaia, in una abitazione condotta in locazione pagando per essa un canone mensile pari ad euro 400,00.

Tanto precisato parte ricorrente propone di mettere, a disposizione della procedura, una provvista mensile pari ad euro 700,00 per 12 mensilità per la durata di anni 16 e mesi 3, ovvero 195 rate, per **un totale pari ad euro 136.500,00, come da seguente piano di consolidamento debiti allegato alla relazione, e nelle percentuali di seguito indicate**

Al fine di valutare la sottoposta proposta, rappresento che la [perizia](#) dell'immobile redatta dalla CTU nominata dall'Ill.mo Giudice delle Esecuzioni, riporta un valore di euro **195.978,13** quale prezzo base d'asta, ed euro **146.983,60** quale offerta minima [\(all. 18](#) avviso di vendita del 25/02/2026)^{xviii}.

Al secondo tentativo di asta l'offerta minima sarà pari ad euro 110.237,70

In codesta proposta di piano, si vuol garantire al medesimo creditore ipotecario, certamente non meno di quanto esso ricaverebbe da una non auspicata vendita dell'immobile in asta, al secondo tentativo di asta, quindi un importo pari ad euro 110.237,70, comprensivo di spese prededucibili. Le percentuali di soddisfazioni dei vari creditori sono quelle indicate nella tabella che di seguito si riporta.

Come per legge, inoltre, il residuo credito con privilegio ipotecario non soddisfatto, verrà degradato in chirografario, ed altresì prevista ulteriore percentuale di soddisfazione uguale e non inferiore rispetto agli altri crediti di pari grado.

Rappresento in ultimo, non per importanza, che la proposta di piano è subordinata al passaggio di proprietà dell'immobile in capo alla sig.ra Quaranta, previo consenso alla cancellazione dell'ipoteca da parte di ADER, e cancellazione della trascrizioni da parte

s.n.c., creditori particolari del sig. Di Gaetano, che non troverebbero alcuna capienza, quindi non otterrebbero alcuna soddisfazione, tanto nella procedura concorsuale quanto nella procedura esecutiva pendente contro l'immobile, atteso che, il valore dell'immobile, secondo perizia CTU, è pari ad euro 195.978,13, mentre il credito residuo dell'istituto di credito, Organa, che ha sull'immobile una ipoteca di primo grado, è pari ad euro 190.805,78, oltre le spese prededucibili ex lege legate all'avvio della procedura esecutiva e/o comunque collegata alla predetta attività.

Le percentuali di soddisfazioni sono le seguenti.

	CREDITORE	Tipologia Debito	Privilegio	Importo Debito	Da pagare	% Sod- disfo
1	occ	Prededucibile		14.647,12	14.647,12	100%
2	Delegato	Prededucibile		5.000,00	5.000,00	100%
3	perito	Prededucibile		1.500,00	1.500,00	100%
4	Spese 2771 cc	Prededucibile		3.000,00	3.000,00	100%
5	ORGANA	Mutuo fondiario PIGN. IMM.	ipotecario	190.805,78	100.737,70	52,80%
	ORGANA DE- GRADATO	190.805,78 - 100.737,70	chirografario	90.068,08	4.503,40	5%

6	Advisor	Prededucibile ex art. 6 CCII	In subordine privilegio g. 6 ex art. 2751 bis. c.2	3.000,00	1.500,00	50%
7	ADER		Privilegio	1.094,92	547,46	50%
8	ADER		Chirografario	1.859,01	93,00	5%
	ORGANA		Chirografario	43.000,00	2.150,00	5%
11	BNL fideiussioni/Marte		Chirografari	52.103,00	2.605,15	5%
	TOTALE			316.009,91	136.283,83	

6) COMPENSO PROFESSIONALE ADVISOR: in prededuzione ex art. 6, c. 1 lett. b).

A tal proposito riporto alcune sentenze in tal senso. Ex multis sent. del Tribunale di Torino P.U. 46/2023² ove si legge: *"il credito del professionista ulteriore rispetto a quelli nominati dall'OCC, sorti in funzione della domanda di omologazione del piano, deve considerarsi in prededuzione nella misura del 75% ex art. 6 CCII, mentre la restante parte del credito deve ritenersi assistito da privilegio"*, ed ancora il Tribunale di Reggio Emilia e costante l'orientamento del Tribunale di Napoli Nord in tal senso, prededuzione al 100%. Si allegano [sentenze \(all. 22\)](#).^{xix}

In subordine si pone il credito del professionista con privilegio di grado 6 con una soddisfazione dello stesso al 50%.

5) ORGANA.: Senza entrare nel merito della legittimazione ad agire, tutta da dimostrarsi, si evidenzia che la percentuale di soddisfazione che si vuole assicurare al creditore procedente, è pari nel totale ad 60,10%, **ed in tale procedura viene riconosciuto all'istituto di credito un totale pari ad euro 114.741,00, ovvero la somma tra la riga n. 2+3+4+5+13, certamente di più di quanto ricaverebbero dall'asta.**

² <https://www.studiocataldi.it/articoli/46086-debitore-ludopatico-esclusa-la-colpa-grave-e-la-malafede.asp>

Si precisa infine che, per dare corso al piano di consolidamento debiti, sarà doverosa l'apertura di un conto corrente, al fine di accantonare nel ridetto conto, le somme pre-deducibili ex art. 6 CCII destinate al gestore, come da separata liquidazione del giudice. Si ricorda a Tal proposito che l'attivo è pari ad euro 140.000,00 mentre il passivo oltre 200.000,00.

Le somme giacenti sul conto verranno poi ripartite in favore dei creditori ogni 6 mesi, previa autorizzazione dell'Ill.mo G.D., autorizzazione che verrà richiesta contestualmente al deposito della relazione semestrale da parte dello scrivente gestore.

- 1) **COMPENSO OCC:** premesso che il CCII all'art 71, secondo comma, prevede: “...terminata l'esecuzione , l'Occ, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il Giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento... ”.
- 2) Tanto premesso è anche importante dire anche che la richiamata disposizione non impedisce tuttavia la previsione di una corresponsione di un acconto a favore dell'OCC al momento della omologazione del piano atteso che la predetta possibilità trova la sua fonte normativa nell'art 15 comma 2 d.m. 24 settembre 2014 nr 202 che espressamente ammette gli acconti sul compenso finale all'OCC: “**Art. 15** Criteri per la determinazione del compenso **1.** Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione. **2. Sono ammessi acconti sul compenso finale.**” In tal senso già diverse pronunce, *ex multis* Tribunale di Napoli, Agrigento e Bari, sentenze tutte allegate. Preciso quanto innanzi si evidenzia che nel piano di consolidamento debiti, verrà previsto l'accantonamento del compenso dell'organismo, sin dalle prime rate, credito prededucibile per legge, previa apertura del conto corrente dedicato alla procedura, come già accade in molti Tribunali.

Sul punto inoltre è importante precisare che l'organismo, al momento del deposito della relazione de qua, non ha riscosso alcun acconto, e per esso il gestore, pur avendo compiuto e terminato la prestazione professionale per cui veniva nominato per la maggior

parte di sua spettanza, residuando ancora, e solo in caso di esito positivo, il compito di vigilare sul corretto adempimento del piano di consolidamento debiti.

7. Vantaggi del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria.

Preliminarmente ricordo che sull'immobile staggito vi è un fondo patrimoniale, non più revocabile, perché trascorsi i 5 anni.

Alla stregua di tanto l'immobile non potrà mai essere venduto in una procedura concorsuale.

È chiaro dunque che nessun altro creditore potrebbe ricavare alcunché dalla procedura espropriativa

Precisato quanto innanzi, ricordo inoltre che la ratio della norma è quella di concedere una seconda chance ai soggetti sovraindebitati.

L'Ill.mo Tribunale di Trani, nell' omologa di piano RGV 362/2019 ha precisato che: *“il giudizio di meritevolezza potrà essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad un'incapacità di rimborso della posizione debitoria a sua volta connessa all'imprevisto familiare, quali possono ritenersi, ad esempio, la malattia sopraggiunta e di licenziamento (confronta tribunale Mantova Sez. fallimentare 08/04/2018). La finalità della legge sul sovraindebitamento e certamente quella di consentire debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (non certamente senza alcun sacrificio per essi), veicolandoli nell'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nel usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione (confronta tribunale di Verona 20/07/2016)”*, come appunto è il caso che ci occupa.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Sodano, decreto allegato alla presente istanza: *“si è affermata una lettura dell'art. 12 bis l 3/2012 finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, **individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito “sommerso”** (all. 20 Trib. di Santa Maria Capua Vetere)^{xx}.*

Evidenzio inoltre che da documenti ufficiali, e per citarne uno molto attendibile prendo in considerazione l'Occasion Papers di Banca d'Italia del 2018, descrittiva proprio delle

procedure esecutive immobiliari e delle sue dinamiche, si evince chiaramente che la durata media di ogni procedura esecutiva (parametrabili a tal fine anche con le vendite competitive utilizzabili nelle procedure di sovraindebitamento per la liquidazione degli immobili), è, per le regioni del centro Italia, pari a mesi 68 (5,66 anni) **con un inevitabile aggravio dei costi della procedura nonché di ribassi del prezzo posto a base d'asta (oppure posto a base della vendita competitiva).**

Molte norme sono intervenute sul punto, proprio con il fine ultimo di porre un freno alle svendite degli immobili senza alcuna utilità per il creditore procedente, *ex multis* l'art. 568 bis c.p.c., riforma Cartabia, che ha introdotto la possibilità, per il debitore, di vendere direttamente l'immobile ad un prezzo più consono e giammai irrisorio.

Altresì ricordo alcune norme su cui da tempo si discute in Parlamento, ed in particolare sulla svendita degli NPL, crediti deteriorati, svenduti a società di cartolarizzazione a percentuali davvero basse⁶.

Questo è proprio il caso che oggi ci occupa.

La proposta di legge, su cui oggi si è tornato a discutere dopo anni di stallo, è quella di riconoscere al debitore di rimettersi in bonis, e rimanere nella propria abitazione versando all'istituto cessionario quando essi hanno pagato il credito, con un margine di profitto.

Il fenomeno della svendita dei crediti NPL è tristemente noto da diversi anni, e ne parla anche la Banca D'Italia nelle sue istruzioni, ed altresì vi è stata una [proposta](#) di legge del Senato datata 2018 “DDL S. 788 del 2018⁷ che recitava e recita tutt'ora : *Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto*” che, in maniera legittima, proponeva di riconoscere la possibilità, al debitore, di offrire all' Istituto di credito, titolare del credito che si andava a vendere, di più, in termini economici, di quanto essi avrebbero ricevuto dalla società che avrebbe acquistato il credito deteriorato, in modo da consentire infine, al debitore sovraindebitato, di rimettersi in bonis con la cancellazione della sofferenza segnalata, con indubbio vantaggio anche all'economia nazionale.

8. Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto, risulta essere ragionevolmente attuabile.

Atteso che:

- Il Piano viene proposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- I debitori si trovano in stato di sovraindebitamento;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata l'indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stato verificato se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore;
- È stata analizzata la situazione reddituale del consumatore negli ultimi cinque anni ed è stata verificata l'inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- I debitori si trovano ora in stato di sovraindebitamento per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permette di tutelare i creditori, ed altresì i debitori, nel rispetto della ratio della norma ([cfr. Tribunale di Verona](#), 20.7.2016 e [Corte costituzionale sentenza n. 65/2022](#): **“la finalità della procedura è quella di «ricollocare utilmente all'interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni» (sentenza n. 245 del 2019), un soggetto – il consumatore – che, se sul piano contrattuale si**

connota per una debolezza derivante dalla sua asimmetria informativa, nel quadro della disciplina in esame, che presuppone la condizione patologica del sovraindebitamento, mostra anche i segni di una fragilità economico-sociale).

Allego, alla presente relazione, altra relazione firmata dal terzo

Allegati:

- 1) NOMINA;
- 2) CERTIFICATO DI FAMIGLIA;
- 3) RICORSO DI SEPARAZIONE CON DECRETO UDIENZA;
- 4) RESIDENZA DI GAETANO;
- 5) RISULTANZE CATASTALI FAMILIARI DSIG. DI GAETANO;
- 6) RISULTANZE CATASTALI DI GAETANO;
- 7) DICHIARAZIONI REDDITI DI GAETANO;
- 8) ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO DI GAETANO GIUSEPPE;
- 9) BUSTE PAGA SIGNORA;
- 10)ASSEGNO UNICO INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
- 11)ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO DGTGPP70P13L328O;
- 12)AGENZIA DELLE ENTRATE - RISULTATO DELLA VERIFICA PARTITA IVA;
- 13)REDDITI 2010
- 14)ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO QUARANTA;
- 15)MTUO
- 16)CR;
- 17)DICHIARAZIONE DEL TERZO
- 18)AVVISO DI VENDITA
- 19)SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI NORD;
- 20)SANTA MARIA CAPUA VETERE;
- 21)CRIF;
- 22)COMUNICAZIONI EX ART. 68 CCII;
- 23)RISCONTRO CREDITORI;
- 24)CASSETTO FISCALE;
- 25)ULTIME TRE DICHIARAZIONI REDDITI;
- 26)ESTRATTI CONTO;

27)SPESE;

28)PREVENTIVO COMPENSO ORGANISMO. SUL PUNTO RICORDO CHE NES-
SUN ACCONTO, SEPPUR PREVISTO, È STATO VERSATO;

29) SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI, AGRIGENTO, BARI SUGLI AC-
CONTI.

Deferenti ossequi.

Trani, data del deposito.

Avv. Filomena Baldino

-
- ⁱ NOMINA;
 - ⁱⁱ CERTIFICATO DI FAMIGLIA E RESIDENZA
 - ⁱⁱⁱ RICORSO PER LA SEPARAZIONE E DECRETO UDIENZA
 - ^{iv} CERTIFICATO DI RESIDENZA DI GAETANO GIUSEPPE
 - ^v VISURA CATASTALE FAMIGLIA DI GAETANO
 - ^{vi} VISURA CATASTALE SIG. DI GAETANO
 - ^{vii} DICHIARAZIONE REDDITI ULTIMI ANNI
 - ^{viii} ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO
 - ^{ix} BUSTE PAGA
 - ^x ASSEGNO UNICO INPS
 - ^{xi} ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO DI GAETANO
 - ^{xii} AGENZIA DELLE ENTRATE - RISULTATO DELLA VERIFICA PARTITA IVA
 - ^{xiii} REDDITI 2010
 - ^{xiv} ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO QUARANTA
 - ^{xv} MUTUO
 - ^{xvi} CR
 - ^{xvii} DICHIARAZIONE DEL TERZO
 - ^{xviii} AVVISO DI VENDITA
 - ^{xix} SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
 - ^{xx} SENTENZA DI SANTA MARIA CAPUA VETERE